

## LO SPORT E LA MODIFICA DELL'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE\*

di Alfonso Vuolo\*\*

**Sommario.** 1. La stagione delle riforme puntuali. – 2. L'iter di formazione della l. cost. n. 1/2023. – 3. La novella costituzionale. – 4. Il contenuto innovativo. – 5. L'interesse nazionale e lo sport.

**1. La stagione delle riforme puntuali.** La l. cost. n. 1/2023 è ascrivibile al novero delle revisioni puntuali, che, di recente, hanno modificato la Carta<sup>1</sup>.

In particolare, tra la riforma dell'art. 33 e quella degli artt. 9 e 41, ad opera della l. cost. n. 1/2022, è possibile scorgere alcune affinità.

Innanzitutto, l'approvazione a larghissima maggioranza delle due leggi, tale da escludere la possibilità del ricorso al referendum di cui all'art. 138, c. 2, Cost.

L'enucleazione, poi, della tutela dell'ambiente e del diritto allo sport attraverso una interpretazione estensiva del testo costituzionale originario (molto più rilevante, invero, l'attività ermeneutica, specie del giudice costituzionale, in tema di salvaguardia degli equilibri naturali)<sup>2</sup>.

Inoltre, l'emersione nel testo scritto della Carta attraverso la modifica dell'art. 117, ad opera della più risalente l. cost. n. 3/2001, sul riparto delle competenze legislative: la tutela dell'ambiente, quale competenza esclusiva dello Stato; la valorizzazione dell'ambiente e l'ordinamento sportivo, quali materie di tipo concorrente<sup>3</sup>.

Infine, l'ascensione formale di entrambe dalla seconda (organizzativa) alla prima parte (l'ambiente nell'art. 41, lo sport nell'art. 33) con l'eccezionale assunzione della tutela ambientale tra i principi fondamentali, lì dove, invero, avrebbe dovuto collocarsi anche l'attività sportiva, secondo una tesi, proposta nel corso del dibattito parlamentare, volta a intravedere un legame tra cultura e sport<sup>4</sup>.

\* Sottoposto a referaggio.

\*\* Professore Ordinario di Diritto costituzionale – Università di Napoli Federico II.

<sup>1</sup> Il riferimento è alle ll. costt.: a) n. 1/2020, volta alla riduzione del numero dei parlamentari (artt. 56 e 57); b) n. 1/2021 sul diritto di voto ai maggiorenni per l'elezione del Senato (art. 58); c) n. 1/2022, in materia di tutela ambientale (articoli 9 e 41); d) n. 2/2022, in tema di riconoscimento della peculiarità delle isole (art. 119, c. 6). In argomento si vedano le riflessioni, tra gli altri, di A. Ruggeri, *Note minime in tema di revisioni costituzionali ad oggetto eccessivamente circoscritto (traendo spunto dal "taglio" dei parlamentari)*, in *Consulta online*, 2022, III, 1 ss.; V. Marcenò, *Manutenzione, modifica puntuale, revisione organica, ampia riforma della Costituzione: la revisione costituzionale ha un limite dimensionale?*, in *gruppodipisa.it*; G.M. Salerno, *Le recenti leggi di revisione costituzionale: modifiche puntuali o premesse per un nuovo assetto delle pubbliche istituzioni?*, in *cnos-fap.it*.

<sup>2</sup> Tra i tanti in dottrina che sostengono l'enucleazione del valore sportivo da numerosi enunciati costituzionali, T.E. Frosini, *La dimensione costituzionale dello sport*, in *Federalismi.it*, paper 23 febbraio 2022; F. Lubrano, *Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, 2, 2020, 234 ss.

<sup>3</sup> Invero, ai fini del riparto delle competenze legislative lo sport era già stato oggetto di previsioni negli statuti speciali del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia.

<sup>4</sup> Si veda la Relazione della 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica sui disegni di legge costituzionale n. 747, recante *Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport*, d'iniziativa dei senatori Iannone e Candrini, e n. 2262 *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport*, d'iniziativa dei senatori Sbrolini e altri, XVIII legislatura. Sul punto si vedano

Resta, però, una sensibile differenza tra i due testi di riforma: la l. cost. n. 1/2023 si segnala per la buona fattura stilistica, mentre la l. cost. n. 1/2021 presenta alcune aporie proprio nella parte in cui interessa la modifica dell'art. 9 Cost., a partire dalla discutibile collocazione tra i principi fondamentali della previsione, essenzialmente organizzativa, di assegnare alla legge dello Stato il compito di disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali<sup>5</sup>.

**2. L'iter di formazione della l. cost. n. 1/2023.** Il disegno di legge è stato approvato pressoché all'unanimità all'avvio della legislatura in corso.

Nella precedente non era giunto alla seconda deliberazione.

Il dato è non poco rilevante se si considera la notevole differente composizione delle Camere tra le due legislature.

Invero, nella XVIII legislatura il disegno di legge era ampiamente diverso rispetto al testo approvato a partire dalla circostanza che la pratica sportiva, secondo i proponenti, avrebbe dovuto essere inserita nell'art. 32<sup>6</sup>: secondo una lettura già affiorata in precedenza, lo sport, in effetti, avrebbe avuto dignità costituzionale fin dall'entrata in vigore della Carta perché implicito nel concetto di salute<sup>7</sup>.

Invece, sul piano del diritto positivo, lo sport era stato attratto nell'orbita della materia «turismo e industria alberghiera», così disponendo l'art. 56, c. 2, lett. b), d.P.R. n. 616/1977, il quale assegnava alle regioni le funzioni amministrative riguardanti la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti e attrezzature (d'intesa, per quelle di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici)<sup>8</sup>.

Lungo questo solco si è collocata una riflessione minoritaria in dottrina secondo la quale, prima della riforma del 2023, lo sport sarebbe stato permeato da una concezione di svago e, quindi, avrebbe avuto copertura costituzionale nell'art. 36 che, come noto, riconosce il diritto al riposo del lavoratore<sup>9</sup>.

**3. La novella costituzionale.** L'inserimento della novella nell'art. 33 e il suo contenuto inducono a ritenere che la pratica sportiva si sia affrancata definitivamente dalle precedenti ricostruzioni, estremamente riduttive (lo sport inteso tanto come funzionale alla tutela salute quanto come attività ludico-ricreativa).

Da qui può scorgersi che la riforma introduce qualche elemento di effettiva novità nel testo. A tale conclusione inducono le seguenti considerazioni.

In primo luogo, tutte le articolazioni pubbliche sono investite della riforma essendo utilizzato il lemma «Repubblica».

In secondo luogo, il testo della novella non si limita ad affermare la tutela dell'attività sportiva<sup>10</sup> ma se ne riconosce il valore in tre direzioni: educativo, sociale e, soltanto dopo,

---

le considerazioni di M. D'Amico, *Lo sport come diritto della persona: analisi dei progetti di revisione costituzionale*, in *La Rivista "Gruppo di Pisa"*, 1, 2022, spec. 155 – 156.

<sup>5</sup> In argomento, A. Vuolo, *La legge cost. n. 1 del 2022 e la tutela dell'ambiente*, in *Diritto pubblico europeo Rassegna online*, 1, 2024, 159 e ss.

<sup>6</sup> Il binomio sport-salute è avallato anche in pronunce dei giudici comuni. Ad esempio, si veda TAR Lombardia, Milano, III, 12 gennaio 2009, n. 5021.

<sup>7</sup> Sul punto M. Luciani, *Appunti per l'audizione innanzi la 1<sup>a</sup> commissione – Affari costituzionali – del Senato della Repubblica*, 21 dicembre 2021.

<sup>8</sup> L'art. 60, c. 1, lett. a, d.P.R. n. 616 del 1977, invece, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive.

<sup>9</sup> F. Goisis, *Sport e tempo libero*, in *Enciclopedia del diritto*, I tematici III, 2022, spec. 1154 e ss.

<sup>10</sup> Ad avviso di L. Santoro, *L'inserimento dello sport in Costituzione: prime osservazioni*, in *Diritto dello Sport*, 2023, 2, spec. 17 – 18, il riferimento testuale all'attività sportiva offre una visione diversa da quella proposta dalle norme proprie dell'ordinamento sportivo, che, invece, premiano l'aspetto competitivo. Si vedano in proposito anche

fattore di promozione del benessere psico-fisico.

Il valore dello sport, inoltre, è riconosciuto in «tutte le sue forme»: professionistico, dilettantistico, amatoriale, senza distinzioni anagrafiche, organizzato e non, per normodotati e disabili<sup>11</sup>.

Viene, quindi, enfatizzata la sua portata inclusiva, in maniera aderente all'impianto dei principi costituzionali<sup>12</sup>.

In effetti, la previsione dell'ultimo comma dell'art. 33 è polimorfa.

È in essa insita, per un verso, una dimensione individualista, facilmente riconoscibile nella parte in cui si afferma il «benessere psicofisico» della persona, che, si badi, non è esattamente imbrigliabile nel concetto di salute, dal momento che la partecipazione ad un evento sportivo potrebbe anche causare traumi, sofferenze per lo sforzo che richiede<sup>13</sup> e, ciò nonostante (o forse proprio per questo...), appaga l'atleta, contribuendo allo svolgimento della sua personalità. In altri termini, non persuade una lettura della novella costituzionale confinata in una dimensione sanitaria: non sostengono una tale esegesi né la disposizione letterale né il dibattito parlamentare che ha preceduto l'approvazione della legge di revisione costituzionale.

Accanto al profilo individualistico, per altro verso, è privilegiata la funzione educativa e sociale dell'attività sportiva.

Non è affatto agevole una classificazione categorica della nuova situazione giuridica (ad esempio, diritto soggettivo<sup>14</sup> o diritto sociale<sup>15</sup>) se si considera la molteplicità di posizioni ad essa riconducibile: il soggetto che intende praticare l'attività fisica (da solo o in compagnia), l'atleta professionista, l'associazione di volontariato, la società sportiva imprenditoriale, il disabile, il cittadino che vuole assistere a competizioni, la pretesa del singolo ad associarsi nell'ambito di organizzazioni sportive e a vedersi assicurata la libertà all'interno di queste, l'interesse pubblico alle condizioni di buona salute della popolazione (anche al fine del contenimento della spesa sanitaria) e ad avere atleti in grado di ben figurare nelle competizioni internazionali<sup>16</sup>.

La volontà del legislatore costituzionale è, comunque, chiara a differenza dei progetti di riforma proposti durante la precedente legislatura.

---

le notazioni di G. Liotta, *Lo sport in Costituzione: assenza formale e presenza sostanziale*, in *Diritto dello Sport*, 2023, 1, spec. 6 – 7.

<sup>11</sup> Sull'importanza dell'attività sportiva per i disabili, tra i tanti, G. Agrifoglio, *Disabilità e "diritto" allo sport: tutele civilistiche e liberà costituzionali*, in *Persona e Mercato*, 2, 2023, 318 e ss. Più in generale sul tema della disabilità, G. Arconzo, *I diritti delle persone con disabilità*, Milano, 2020.

<sup>12</sup> Da ultimo, in tal senso E. Battelli, *Il riconoscimento del valore educativo e sociale dell'attività sportiva in Costituzione*, in *Osservatorio costituzionale*, 2, 2024, 1 ss.

<sup>13</sup> Si pensi, solo per fare qualche esempio, a discipline come la boxe e il triathlon c.d. «super lungo».

<sup>14</sup> Sul terreno concreto la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo è, in parte, superata dal riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per quanto concerne «le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti» (art. 133, c. 1, lett. z), d. lgs. n. 104/2010), ancorché sia stata poi ridotta tale tutela a quella risarcitoria per equivalente, potendo, ad esempio, il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale. Sul punto si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 2019, commentata, tra gli altri, con rilievi critici da F. G. Scoca, *Autonomia sportiva e pienezza della tutela giurisdizionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3, 2019, p. 1687 ss.

<sup>15</sup> C. Sagone, *La costituzionalizzazione dell'attività sportiva: alla ricerca di nuovi traguardi (di tutela)*, in *Dirittiregionali.it*, 2, 2023, 395 e 407.

<sup>16</sup> Precedentemente alla riforma costituzionale, il caleidoscopio di situazioni, in larga parte, è stato raffigurato, con dovizia di argomentazioni, tra gli altri, da T. Pensabene Lioni, *Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona*, in *Diritto amministrativo*, 3, 2012, 415 ss.

Trattandosi di una preminente funzione educativa e sociale, molto più appropriata si rivela la collocazione della novella nell'art. 33 in ragione della poliedricità della previsione che cristallizza nel tessuto costituzionale diversi interessi: arte, scienza e, soprattutto, istruzione. In questa parte può scorgersi un allineamento del testo costituzionale ai trattati europei. In particolare, gli artt. 6 e 165, TFUE, associano i temi dell'istruzione e della formazione professionale a quelli della «gioventù e dello sport» proprio in ragione del fatto che questi ultimi si caratterizzano per la loro specifica funzione socio-educativa, affrancati da una visione prettamente economica<sup>17</sup>.

In ragione di quanto appena accennato, la formulazione dell'art. 33 enfatizza il valore dell'attività sportiva sia nella dimensione individualistica, come potente fattore di formazione della persona<sup>18</sup>, sia in quella sociale per il tessuto delle relazioni che grazie ad essa si costruisce<sup>19</sup>.

Sembra, dunque, appropriato anche l'utilizzo del lemma «riconosce», che, in definitiva, salda l'art. 33 all'art. 2 della Carta, legame che, sulla scia, invero, di quanto già era affiorato nella legislazione ordinaria<sup>20</sup> e in sede internazionale, si giustifica proprio per la profonda opzione valoriale compiuta. Tuttavia, questa non va saggiata solo in chiave personalista ma occorre considerare anche la valenza pluralistica della dimensione sportiva, tenuto conto, tra gli altri aspetti, delle centomila associazioni del settore esistenti in Italia, molte delle quali appartenenti all'universo del volontariato<sup>21</sup>.

È appena il caso di sottolineare che il verbo riconoscere è adoperato anche nell'art. 29: non è avventato, quindi, ritenere che nel vigente disegno costituzionale lo sport rappresenti la terza istituzione educativa insieme alla famiglia e alla scuola.

**4. Il contenuto normativo.** Alla luce di queste brevi considerazioni, si può ritenere che la revisione dell'art. 33 non possa essere sbrigativamente liquidata come «revisione-bilancio»<sup>22</sup>. È una riforma destinata a produrre un impulso sulla produzione legislativa a venire e a

<sup>17</sup> In argomento, tra gli altri, B. Nascimbene, *Diritto sportivo (Unione europea)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali X, 2017, 341 ss. Per quanto concerne il rilievo economico del fenomeno sportivo nell'ambito dell'Unione europea si veda, da ultimo, S. Bastianon, *Lo sport in Europa tra regole di concorrenza e politica industriale. Spunti di riflessione*, in *Eurojus*, 1, 2023, 129 ss. A tal riguardo non può sottacersi del fatto che lo sport rappresenti il 3% del prodotto interno lordo in Italia.

<sup>18</sup> Tra gli altri, in argomento, L. Melica, *Attività sportiva e persona umana: una riforma ambiziosa e lungimirante*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2023, 5 ss.

<sup>19</sup> In effetti, il tenore della novella costituzionale è tale da distinguersi anche da quelle previsioni costituzionali concernenti alcuni statuti delle regioni ad autonomia speciale. Infatti, sia l'art. 4 Stat. Friuli sia l'art. 12 Stat. Trentino si limitano ad annoverare le pratiche o le istituzioni sportive nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione. In alcune regioni di diritto comune lo statuto pone qualche disposizione di principio più significativa. Ad esempio, l'art. 7 Stat. Lazio stabilisce che la Regione incentiva lo sviluppo dell'attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne promuove lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti positivi per il benessere psicofisico e per l'aggregazione sociale.

<sup>20</sup> L'art. 1, l. n. 91/1981, stabilisce che «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero». La «Carta Internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport», adottata dall'U.N.E.S.C.O. nel 1978, ha riconosciuto lo sport come diritto fondamentale per tutti. Discorre di diritto (umano) allo sport M. F. Serra, *Una diversa prospettiva: lo sport e i diritti umani*, in *Nomos*, 1, 2023, spec. 10.

<sup>21</sup> Il profilo è evidenziato in Cassazione civile, SS.UU., 7 maggio 2021, n. 12149; nonché Corte costituzionale, sent. n. 49/2011.

<sup>22</sup> Specie si considera l'orientamento espresso dalla Corte con la sentenza n. 57/1976, laddove lo sport fu considerato come una «attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiedere la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato». L'espressione, come noto, è di G. Silvestri, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, II, Milano, 1987, 1187-1189.

consolidare quella in corso, soprattutto sul fronte scolastico.

Ne è una prova il massivo reclutamento degli insegnanti di attività motoria per le classi quarte e quinte della scuola primaria. Lungo questa scia affiora nel confronto parlamentare l'opportunità di estendere la disciplina a docenti qualificati per le classi prime, seconde e terze<sup>23</sup>.

L'introduzione della novità del liceo sportivo – in forza della revisione dell'art. 33 – potrebbe agevolare anche una riforma del sistema universitario sul modello dei college statunitensi<sup>24</sup>.

E ancora la dimensione sociale dell'attività fisica – consacrata dal suo inserimento nel titolo II della parte prima – dovrebbe favorire anche un più significativo intervento delle articolazioni pubbliche nel recupero degli impianti scolastici dedicati alla competizione fisica e nella realizzazione di nuovi, considerata anche la fase propizia innescata dal PNRR<sup>25</sup>.

Scuola e sport possono rappresentare una formidabile occasione di riscatto sociale delle aree svantaggiate e delle persone che vi risiedono<sup>26</sup>.

Non mancano i primi riflessi – per quanto discutibili – della riforma anche tra gli apparati amministrativi. Notizia di qualche giorno fa: il questore di Torino ha modificato il divieto di accedere a tutte le strutture sportive, consentendo ad alcuni facinorosi di partecipare ai campionati minori come atleti per effetto della nuova formulazione dell'art. 33 della Costituzione<sup>27</sup>.

**5. L'interesse nazionale e lo sport.** Insomma, per effetto della riforma, lo sport è divenuto parte del nucleo forte del nostro sistema costituzionale che, come visto, vincola, per espressa previsione normativa, tutte le istituzioni repubblicane.

Senonché tale impegno, per la sua rilevante dimensione, oggi più di ieri, non può essere cristallizzato in un riparto di competenze dal carattere statico.

In effetti, la materia «ordinamento sportivo» è inevitabilmente condizionata dai vincoli assunti in sede europea e internazionale, entrando, inoltre, in contatto con altri ambiti di sicura competenza esclusiva statale (tutela della concorrenza, ordine pubblico e sicurezza, ordinamento civile e penale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale). A partire dal livello legislativo, la potestà concorrente in materia ex art. 117, c. 3, sarà suscettibile di adattamenti a seconda delle esigenze che, di volta in volta, si manifesteranno.

In prospettiva, quindi, da un lato, è plausibile una maggiore attrazione verso l'alto dell'esercizio della funzione legislativa in materia<sup>28</sup>, per effetto anche della chiamata in sussidiarietà al fine di assicurare la gestione unitaria e omogenea di interessi di così rilevante

<sup>23</sup> Si veda, ad esempio, Senato della Repubblica, Commissione affari costituzionali, Legislatura XVIII, Resoconto sommario n. 303 del 15 dicembre 2021.

<sup>24</sup> C. Sagone, *La costituzionalizzazione dell'attività sportiva: alla ricerca di nuovi traguardi (di tutela)*, cit., spec. 411 ss.

<sup>25</sup> Sul punto richiama l'attenzione, tra gli altri, M. Di Masi, *Dall'etica alla costituzionalizzazione dello sport. Brevi note sulla riforma dell'articolo 33 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 22, 2023, spec. 133.

<sup>26</sup> In tale direzione si colloca anche il fondo «Sport e prevenzione», di cui all'art. 15, d.l. n. 185/2015, conv. in l. n. 9/2016, destinato alle aree svantaggiate.

<sup>27</sup> In *La Repubblica*, edizione di Torino, 21 novembre 2023. Lungo questo solco altri sviluppi possono ipotizzarsi nei più svariati ambiti; sul punto, per un esempio, si veda N. D'Agnesse, *La costituzionalizzazione della pratica sportiva: riflessioni "de iure condito" e prospettive "de iure condendo" sullo sport all'interno degli istituti penitenziari*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2023, 10, 1455 ss.

<sup>28</sup> Il trend in favore dello Stato della legislazione in materia di attività sportiva, prima della riforma dell'art. 33 Cost., è evidenziato, tra gli altri, da A. Sterpa, *La partita tra Stato e Regioni nell'"ordinamento sportivo"*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2017, 2, 258 ss.

portata<sup>29</sup>. In tal senso, se si vuole, depone anche il disegno di legge recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”<sup>30</sup>. Infatti, il c. 3 dell’art. 3, tra le materie o gli ambiti di materie che possono essere oggetto di ulteriori forme di autonomia in favore delle Regioni di diritto comune, annovera anche l’ordinamento sportivo proprio al fine di assicurare la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Ma, dall’altro lato, proprio per come è venuto conformandosi nel tempo il fenomeno sportivo, è possibile presagire che queste attività (pur di interesse generale) siano affidate all’autonoma iniziativa di cittadini singoli e associati, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, c. 4, Cost.<sup>31</sup>.

La nuova previsione dell’art. 33, dunque, si incastona nel disegno costituzionale in maniera coerente: mediante, in particolare, la saldatura all’art. 2, rinvigorisce il «nuovo» rapporto dell’individuo con lo Stato.

In questa cornice di valori e principi organizzativi, la riforma deve essere apprezzata non tanto perché allinea il nostro ordinamento alle carte costituzionali europee e, in particolare, a quelle c.d. di «seconda generazione», in ciascuna delle quali, invero, è variamente plasmato lo specifico interesse<sup>32</sup>. Piuttosto, essa costituisce il definitivo superamento della diversa concezione dello sport propugnata nel periodo pre-repubblicano, la quale fu, secondo una tesi, la ragione del mancato fondamento espresso della pratica sportiva nel testo costituzionale entrato in vigore il primo gennaio del 1948<sup>33</sup>.

Lo sport, oggi, è un potente fattore di inclusione, crescita, realizzazione dell’individuo nella dimensione sociale.

È un valore, ora, anche con espresso fondamento costituzionale.

**Abstract.** Il saggio ha ad oggetto la modifica dell’art. 33 Cost. ad opera della l. cost. n. 1/2023. Per effetto di questa ora il testo costituzionale annovera l’attività sportiva tra gli interessi fondamentali del nostro ordinamento. Il saggio ricostruisce le fasi salienti del procedimento di revisione, riconoscendo al progetto riformatore una capacità innovativa effettiva, anche nella prospettiva della futura produzione legislativa. Sono, infine, esaminate le possibili conseguenze sul piano del riparto delle competenze legislative e amministrative.

**Abstract.** This essay deals with the amendment of art. 33 of the Italian Constitution by the constitutional law n.1 of 2023. Due to this revision, the constitutional text will now include sport activity among the fundamental interests concerning our system. The essay describes

<sup>29</sup> Del resto, già prima della riforma il meccanismo è stato ritenuto praticabile dalla Corte. Si vedano le sentenze n. 40/2022 e n. 123/2022, con le quali la Corte richiede però l’osservanza del principio di leale cooperazione attraverso lo strumento dell’intesa per gli atti da adottarsi a valle. Si veda, altresì, la sentenza n. 254/2013 sull’edilizia sportiva e il riparto di competenza. Discorso diverso riguarda il caso di impegni sportivi discendenti da obblighi internazionali; sul punto Corte costituzionale, sent. n. 517/1987.

<sup>30</sup> A.C. 1665.

<sup>31</sup> In argomento, A. Santuari, *Le associazioni sportive dilettantistiche tra principio di sussidiarietà e attività di interesse generale: le convenzioni ex art. 56 del codice del terzo settore*, in *Diritto dello sport*, 4, 2023, 10 ss.

<sup>32</sup> Si veda *Dossier XIX legislatura, Modifica all’art. 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*, A.C. 715-b Cost., spec. 20 e ss. In dottrina, G. Marazzita, *Il riconoscimento del valore costituzionale dell’attività sportiva*, in *federalismi.it*, 2024, 1, spec. 118. In prospettiva comparata, A.N. Chaker, *Good governance in sport – A Europa Survey*, 2004; J. Riordan, A. Kruger, *European Cultures in Sport. Examining the nations and regions*, 2003; A.N. Chaker, *Study of National Sports organization in Europe*, 1999.

<sup>33</sup> In tal senso, tra gli altri, P. Sandulli, *Costituzione e sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2017, IV, par. 1. Il dibattito in Assemblea costituente, da ultimo, è stato ripreso da C. Sagone, *La costituzionalizzazione dell’attività sportiva: alla ricerca di nuovi traguardi (di tutela)*, cit., spec. 381 ss.

the main stages of the revision process, showing the actual capacity for innovation of the reform project, furthermore, looking ahead to the future legislative production. Lastly, the possible consequences for the distribution of legislative and administrative powers are examined.

***Parole chiave.*** Revisione costituzionale – sport – valore educativo.

***Key words.*** Constitutional review – sport – educational value.